

# DISEGNO DI LEGGE 11 novembre 2019, n. 36

## Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 21.11.2019

### INDICE

#### Capo I - Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale n. 3 del 2006

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

#### Capo II - Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e personale

Art. 4 - Integrazione dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), relative al documento di economia e finanza provinciale

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 7 - Abrogazione dell'articolo 63 (Cessioni di quota della retribuzione) della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5

Art. 8 - Integrazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

Art. 9 - Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)

Art. 10 - Proroga di graduatorie

#### Capo III - Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali ed edilizia abitativa

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)

Art. 13 - Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

#### Capo IV - Disposizioni in materia di territorio, energia e contratti pubblici

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale

*sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

*Art. 17 - Integrazione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

*Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

*Art. 19 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

*Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

*Art. 21 - Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

*Capo V - Disposizione in materia di turismo*

*Art. 22 - Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

*Art. 23 - Entrata in vigore*

## Capo I

### *Disposizioni in materia di enti locali*

#### Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 7 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
- b) nel comma 7 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- c) nel comma 7 bis le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- d) nel comma 7 bis le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

#### Art. 2

*Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter

*Indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale*

1. Per le finalità dell'articolo 1 bis, comma 2, e per assicurare la rispondenza delle politiche pubbliche a criteri di equità sostanziale, la Provincia può graduare il proprio intervento in base al grado di sviluppo locale, valutato con riferimento a parametri demografici, geo-morfologici e socio-

economici.

2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1, la Giunta provinciale approva con propria deliberazione l'indicatore composito di sviluppo territoriale, che può essere applicato anche con criteri diversi di gradualità e di modularità rispetto ai parametri indicati nel comma 1.

3. La Giunta provinciale con successive deliberazioni individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell'indicatore previsto dal comma 2 e definisce, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa di settore, termini e modalità di applicazione dell'indicatore nonché, se necessaria, l'integrazione con l'indicatore per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi (ICEF)."

### Art. 3

#### *Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)*

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a bis) il soggetto a ciò preposto ai sensi della vigente disciplina civilistica in alternativa al comitato previsto dalla lettera a);";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a bis)."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis."

3. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 dopo le parole: "L'ASUC" sono inserite le seguenti: "o il soggetto previsto dalla lettera a bis) del comma 3,".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis). In tal caso, il comune subentra, nell'ipotesi prevista dal comma 3, al soggetto previsto dalla lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 4. Non trova applicazione il potere sostitutivo della Giunta provinciale previsto dal comma 1."

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Con regolamento sono individuate le disposizioni di questa legge che cessano di trovare applicazione per i beni di uso civico amministrati dal soggetto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a bis)."

6. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi civici 2005 apportate da questo articolo si applicano:

a) alle ASUC che presentano un bilancio di dimensioni limitate, a decorrere dalla data fissata con deliberazione della Giunta provinciale; la medesima deliberazione individua la dimensione di bilancio e approva l'elenco nominativo delle ASUC il cui bilancio si colloca al di sotto di tale dimensione; i dati assunti a riferimento sono gli ultimi dati relativi al rendiconto disponibili al momento dell'adozione della deliberazione;

b) alle ASUC diverse da quelle della lettera a) dalla data fissata dal regolamento di esecuzione e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo

articolo;

- c) a decorrere dalla modificazione della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), successiva all'entrata in vigore di questo articolo, introdotta per i fini e i casi in cui questo articolo trova applicazione.

## Capo II

### *Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e personale*

#### Art. 4

#### *Integrazione dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10*

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"6 quater. A decorrere dall'anno 2019 e fino alla riforma della disciplina della programmazione provinciale, in luogo dell'adozione da parte della Giunta provinciale del piano di miglioramento previsto da quest'articolo, le finalità del comma 1 sono perseguite nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nello strumento di programmazione delle attività previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg del 1998."

#### Art. 5

#### *Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), relative al documento di economia e finanza provinciale*

1. Nel comma 2 dell'articolo 25 bis della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: ", acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali," sono soppresse.

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 dopo le parole: "o la finanza locale; per" sono inserite le seguenti: "il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e".

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 dopo le parole: "con riguardo alle sole linee di impostazione" sono inserite le seguenti: "del DEFP e".

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005 è inserita la seguente:

"b bis) l'elaborazione, entro aprile di ogni anno, di proposte di misure di politica pubblica da adottare a favore del sistema degli enti locali, quale contributo di riflessione strategica nella formulazione del documento di economia e finanza provinciale e della manovra finanziaria provinciale;"

Art. 6

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Il medesimo regolamento può prevedere che in sede di formazione della graduatoria finale, in caso di permanenza di parità di merito e di titoli, tra i titoli di preferenza sia previsto l'essere genitore di persona, facente parte del nucleo familiare, in situazione di handicap, anche in relazione alla relativa gravità, accertata ai sensi della normativa vigente."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2 bis. I dati relativi al comma 2, lettera b bis), numero 5), sono pubblicati con riferimento alle figure dirigenziali individuate, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, dai singoli enti di appartenenza con proprio atto organizzativo, che definisce anche i criteri e le modalità di pubblicazione."

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 2, l'atto organizzativo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

*Abrogazione dell'articolo 63 (Cessioni di quote della retribuzione) della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5*

1. L'articolo 63 della legge provinciale n. 5 del 1992 è abrogato.

Art. 8

*Integrazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: "La piattaforma informatica può essere utilizzata anche dalla Provincia per i procedimenti di propria competenza."

Art. 9

*Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)*

1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserita la seguente:

"b bis) gli enti strumentali e le società in house degli enti indicati nella lettera b), con oneri a carico degli enti strumentali e delle società stessi;"

Art. 10  
*Proroga di graduatorie*

1. Fatto salvo l'attuale termine di scadenza delle graduatorie di figure professionali per le quali è stabilito nel bando di concorso, tra i requisiti d'accesso, un limite d'età, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogati fino al 31 dicembre 2019 o in scadenza nel primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2019 in base alla normativa provinciale o in scadenza nel corso del primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista.

Capo III  
*Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali ed edilizia abitativa*

Art. 11  
*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. In attesa della messa a regime dell'anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) prevista dall'articolo 62 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), per garantire l'aggiornamento dell'anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e per assicurare i livelli essenziali e aggiuntivi di cui all'articolo 1 della presente legge, le informazioni e le variazioni anagrafiche della popolazione residente - dati personali, questi, diversi da quelli appartenenti alle particolari categorie indicate nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché da quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento - sono trasmesse all'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante invio attraverso i canali informatici di interconnessione o di interoperabilità messi a disposizione dall'azienda stessa o, se questi non sono ancora operativi, con estrazioni dei dati di variazione in formati e con tracciati definiti dall'azienda."

2. Nel comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 agosto 2020".

Art. 12  
*Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) le parole: "redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e" sono soppresse;
- b) la lettera c) è abrogata.

2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: ", c)" sono soppresse.

#### Art. 13

*Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Alla fine del comma 9 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)."

#### Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"4 bis. Se, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo o stabilito dalla normativa provinciale vigente in materia, eventualmente prorogato, gli alloggi proposti ai sensi del comma 4 non sono accettati dai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, questi alloggi sono locati ai sensi del comma 2."

2. Nel comma 5 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3, 4 e 4 bis".

3. Nel comma 6 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3, 4, 4 bis e 5".

#### Art. 15

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "almeno un componente" sono sostituite dalle seguenti: "il richiedente";
- b) dopo le parole: "che abbiano" sono inserite le seguenti: "il requisito previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c bis), nonché".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea le parole: "Possono ottenere" sono sostituite dalle seguenti: "Può ottenere";
- b) nell'alea le parole "i soggetti in possesso" sono sostituite dalle seguenti: "il richiedente in possesso";
- c) dopo la lettera c ter) è inserita la seguente:

"c quater) assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale."

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"3. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e che abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio."

4. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: "con gli enti locali, a soggetti" sono inserite le seguenti: "in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica previsti dal comma 2, lettere c), c ter) e c quater),".

5. Nell'alea del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "ITEA s.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia, mediante ITEA s.p.a.,".

6. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente:

"b ter) condanna definitiva dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare, successiva all'assegnazione dell'alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale;".

7. Nel comma 5 bis dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere b ter), c) e d bis),".

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"4 bis. Per le finalità previste dall'articolo 2 sexies, comma 2, lettere m) e q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e, in particolare, per garantire l'accesso e l'occupazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica alle condizioni e presupposti normativamente previsti, nonché per espletare le connesse attività di controllo e sanzionatorie, la Provincia può trattare i dati relativi ai reati e alle condanne penali di cui agli articoli 5, comma 2, e 9, comma 3, della presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione."

9. Le modificazioni della legge provinciale n. 15 del 2005 apportate dal comma 2 si applicano alle domande di locazione di alloggio di edilizia abitativa pubblica inserite nelle graduatorie approvate nell'anno 2021.

10. Per il rinnovo del contratto di locazione e per la revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione alla locazione rispettivamente disciplinati dall'articolo 5, comma 3, e dall'articolo 9, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2005, come modificati da questo articolo, si considerano le condanne previste dall'articolo 5, comma 2, lettera c quater), della medesima legge provinciale, come modificato dal comma 2 del presente articolo, per i delitti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV  
*Disposizioni in materia di territorio, energia e contratti pubblici*

Art. 16

*Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "prevista dall'articolo 102 bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 102".

2. L'articolo 102 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 102

*Qualificazione e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali*

1. La Provincia promuove le attività di qualificazione e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali.

2. La Giunta provinciale stabilisce:

- a) i requisiti professionali, i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e degli istruttori forestali, in relazione alla natura, alla complessità degli interventi da eseguire e ai compiti per ciascun livello professionale, in coerenza con i requisiti e i criteri minimi stabiliti a livello nazionale;
- b) le condizioni, i requisiti e le modalità per il rilascio e il rinnovo del patentino d'idoneità previsto dal comma 3;
- c) i percorsi formativi e informativi a prevalente carattere pratico-applicativo, comprensivi dei relativi requisiti di accesso, realizzati, di norma, attraverso la struttura provinciale competente in materia di foreste demaniali;
- d) i criteri per il riconoscimento delle equivalenze tra percorsi formativi in ambito forestale realizzati sul territorio nazionale e dell'Unione europea.

3. Il patentino d'idoneità previsto dall'articolo 61 è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, è personale, ha una durata decennale che decorre dalla data di rilascio ed è rinnovabile. Il patentino perde la sua validità, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le spese relative ai corsi, nonché quelle per lo svolgimento di attività dimostrative, a carico del bilancio della Provincia.

5. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni.

6. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia garantisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali."

3. L'articolo 102 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

4. La deliberazione prevista dall'articolo 102, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come inserito dal presente articolo, determina la data di applicazione dell'articolo 102 e i criteri per il riconoscimento della validità dei percorsi formativi realizzati in provincia di Trento prima della predetta data. I patentini d'idoneità rilasciati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste prima della medesima data conservano la loro validità fino alla loro naturale scadenza e sono

rinnovabili.

#### Art. 17

*Integrazione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: "e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro".

#### Art. 18

*Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. All'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 4 dopo le parole: "Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016),";
- b) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: "L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è altresì escluso nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."

#### Art. 19

*Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "La Provincia pubblica il bando di gara entro il 31 dicembre 2019." sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia pubblica il bando di gara entro otto mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione del piano decennale 2018-2027 di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020."

#### Art. 20

*Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto

ambientale 2013 è abrogato.

2. Nell'alinnea del comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "e confluiscono nel rapporto istruttorio" sono soppresse.

3. All'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 5 le parole: "Ai fini della VIA e del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP" sono soppresse;
- b) nel comma 6 le parole: "; in questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP" sono soppresse;
- c) alla fine del comma 8 sono inserite le parole: "Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dal comma 1.";
- d) i commi 7, 9 e 11 sono abrogati.

4. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 è abrogato.

5. All'articolo 13 bis della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: "Il PAUP è rilasciato" sono inserite le seguenti: "dalla struttura provinciale competente";
- b) nel comma 2 le parole: "Il PAUP è adottato dalla Giunta provinciale entro il termine di venti giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12, sulla base del rapporto istruttorio redatto dalla struttura provinciale competente." sono soppresse.

6. All'articolo 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con riguardo all'autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci e alla concessione di linee funiviarie, il titolo edilizio è rilasciato al proponente che ha la disponibilità dell'area.";

- b) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: "Se durante il procedimento per il rilascio del PAUP al progetto sono apportate modifiche sostanziali, si applica l'articolo 97, comma 4 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.";
- c) i commi 4, 5 e 7 sono abrogati.

7. All'articolo 90 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b bis) in alternativa alla lettera b) la cooperativa stipula con il comune una convenzione in cui si impegna ad assegnare, entro la fine dei lavori, le unità abitative a soci in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione, prestando idonea garanzia finanziaria.";

- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b bis), la cooperativa si impegna a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione e a consegnare al comune, prima della fine dei lavori, le dichiarazioni dei soci riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione e l'assunzione dell'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori."

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 97 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Se il consiglio comunale esprime il suo parere prima della presentazione della domanda di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) ai sensi dell'articolo 13 quinquies, comma 6, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e il progetto subisce modifiche sostanziali e rilevanti durante il procedimento per il rilascio del PAUP, la pubblicazione

effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della predetta legge è valida anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3 e le osservazioni sono trasmesse dalla struttura provinciale competente in materia di valutazioni ambientali. Se lo chiede il rappresentante del comune in sede di conferenza di servizi, a eccezione dei casi in cui le modificazioni richieste rispettino i limiti delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92, il consiglio comunale si pronuncia nuovamente entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente in materia di valutazioni ambientali, non superiore a quarantacinque giorni. In mancanza di tale richiesta, o se il consiglio comunale non si esprime nel termine indicato, si considera valido e pertinente il parere precedentemente acquisito. Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013."

9. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 44 undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "Questo comma si applica dopo l'adeguamento del PRG al piano del parco ai sensi dell'articolo 114 ter, comma 2."

#### Art. 21

*Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: "1.500 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 metri cubi".

#### Capo V

*Disposizione in materia di turismo*

#### Art. 22

*Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

1. Dopo l'articolo 16 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 16 quater

*Comunicazione sui contributi concessi da parte dei comuni per la promozione dell'ambito turistico locale*

1. I comuni che esercitano la propria funzione istituzionale di promozione dell'ambito turistico locale concedendo contributi ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater comunicano tali somme alla Provincia anche ai fini degli articoli 9, comma 8, e 12 sexies."

#### Art. 23

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.